



**Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino sul territorio comunale.
Anno 2020**

IL SINDACO

Ai Sensi dell'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica.

CONSTATATA la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*thaumetopoea pityocampa*) che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere, ed in particolare: pino nero (*pinus nigra*), pino silvestre (*pinus silvestris*), pino marittimo (*pinus pinaster*), pino d'aleppo (*pinus halepensis*).

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO conto che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono e si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante, ed inoltre con il contatto diretto con le larve si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, della Legge 241/90;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi, nelle quali siano presenti piante di cedro e di pini, in particolare delle specie di cui in premessa, di provvedere a effettuare nel periodo agosto-dicembre tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di larve e/o nidi di Processionaria del Pino.

1- In caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o nidi di Processionaria, effettuare **trattamenti con larvicida biologico per lepidotteri, tossico per ingestione da parte delle larve o con un regolatore di crescita.**

Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali trattamenti devono essere effettuati tra **il 15 settembre e il 30 ottobre.**

2- In caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee) rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco.

Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali trattamenti devono essere effettuati tra **l'1 novembre e il 28 febbraio.**

A V V I S A

a) Che le spese per gli interventi suddetti, sono a totale carico dei proprietari o conduttori interessati;

b) E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica, indifferenziato e organico;

c) Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.

d) Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007, i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale.

e) Scheda di prevenzione e di intervento per contrastare la diffusione della Processionaria ed altri bruchi defogliatori, nonché scheda descrittiva della lotta biologica integrata, è a disposizione di chi ne fosse interessato, presso l'Ufficio Agricoltura di questo Comune (Comando di Polizia Municipale) o scaricabili dal sito internet comunale.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- All'A.S.P. di Catania, Distretto Veterinario di Palagonia;
- All'A.S.P. di Catania, Distretto di Igiene Pubblica di Palagonia;
- Al locale Comando di Polizia Municipale, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto.
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, per tutto il tempo di validità del provvedimento.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

IL CAPO SETTORE V^
Cap. Filippo Pesce



IL SINDACO
Ruggero Strano